



Incitamento all'odio / crimini d'odio

Consigli utili per proteggervi da questi reati.

La vostra Polizia e la Prevenzione Svizzera
della Criminalità (PSC) – un servizio
intercantonale della Conferenza delle
direttrici e dei direttori dei dipartimenti
cantionali di giustizia e polizia (CDDGP)

Editore

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6, casella postale, CH-3001 Berna
Responsabile: Fabian Ilg
e-mail: info@skppsc.ch, www.skppsc.ch

L'opuscolo è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera e presso ogni ufficio della polizia territoriale del Principato del Liechtenstein.

L'opuscolo è pubblicato in italiano, francese e tedesco, e può essere scaricato come file PDF all'indirizzo www.skppsc.ch.

Testo

A cura dei membri della tavola rotonda sui crimini d'odio (Polizia cantonale di Zurigo), così come del comitato del corso di formazione di base e continua "Discriminazione/ Crimini d'odio" tenuto dall'ISP e del gruppo di lavoro svizzero per la gestione cantonale delle minacce (GL GCM)

Realizzazione grafica

Weber & Partner, Berna, www.weberundpartner.com

Stampa

Ediprim AG, Biel

Tiratura

i: 5000 copie | f: 10 000 copie | t: 20 000 copie

Copyright

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
Giugno 2025, 1ª edizione

Incitamento all'odio / crimini d'odio

Consigli utili per proteggervi da questi reati.

Gentili lettrici, Stimati lettori,	2
Di che si tratta?	4
L'incitamento all'odio	4
Il crimine d'odio	4
Le vittime	5
Le autrici e gli autori di questi reati	5
Cosa prevede la legge?	6
Cosa posso fare?	8
Consigli comportamentali destinati alle potenziali vittime	8
Consigli comportamentali destinati alle persone informate sui fatti, alle e ai testimoni o agli osservatori e alle osservatrici	8
Avvertimenti destinati a potenziali autrici e autori di questi atti	9
Cosa fa la polizia?	11
Informazioni sul procedimento penale	11
Altri servizi di consulenza e segnalazione	12

Gentili lettrici, Stimati lettori,

L'incitamento all'odio e i crimini d'odio feriscono non solo una persona specifica, bensì anche interi gruppi di individui a cui si inviano **messaggi** d'odio. Tutti noi possiamo essere vittime di un simile attacco, perché facciamo tutti parte di determinati gruppi.

Come si giunge a compiere atti di questo tipo? Quali sono le loro conseguenze? Come possiamo proteggere noi stessi e gli altri da questo genere di criminalità?

Le manifestazioni di odio non sono tutte vietate. Infatti, il Codice penale svizzero (CP) non contempla un reato specifico denominato "crimine d'odio". Tuttavia, se i reati sono commessi per un particolare **motivo di pregiudizio**, in tal caso si parla di "crimine d'odio".

Questo opuscolo contiene informazioni sulle **offerte d'aiuto** disponibili e vi sprona a combattere in prima persona l'odio e la discriminazione. Ogni contributo in tal senso è importante, perché oggi è più che mai necessario prevenire e contrastare l'incitamento all'odio e i crimini d'odio.

Grazie del vostro sostegno!



FREAK!

Di che si tratta?

L'incitamento all'odio

Per incitamento all'odio si intendono espressioni di ogni genere rivolte contro una singola persona o un gruppo allo scopo di offendere, insultare, sminuire, denigrare, diffamare, ridicolizzare, disprezzare. In poche parole: discriminare. L'incitamento all'odio è ormai ampiamente diffuso, soprattutto in Internet, sui social media, nei blog e nei forum di discussione online anche grazie al presunto anonimato offerto in rete.

L'incitamento all'odio può manifestarsi in tre modi.

1. Può rimanere al di sotto della soglia del diritto penale (perché le condizioni costitutive dei rispettivi reati non sono soddisfatte);
2. Può costituire un reato basato su pregiudizi contro determinati gruppi di persone (violazione dell'articolo 261^{bis} CP);
3. Può essere penalmente rilevante, senza però soddisfare le caratteristiche protette di cui all'articolo 261^{bis} CP, per esempio in relazione alla rappresentazione di atti di cruda violenza, al delitto contro l'onore, all'ingiuria, ecc. L'incitamento all'odio può anche sfociare in minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP). Questa forma d'incitamento all'odio è considerata un reato perseguibile a querela di parte. In altri termini, per perseguire penalmente il reato, la persona lesa deve presentare una querela penale, e lo deve fare entro 3 mesi dai fatti.

Il crimine d'odio

Il crimine d'odio è un reato penale basato sul pregiudizio nei confronti di determinati gruppi di persone. Devono quindi essere date le condizioni seguenti: un **pregiudizio ("odio")** e un **reato penale ("crimine")**.

pregiudizio + reato penale = crimine d'odio

Occorre quindi porsi le domande seguenti: "Perché la persona o il gruppo in questione (o i loro beni) sono stati scelti come **bersaglio**? Questo atto è diretto contro la persona o il gruppo in sé oppure vuole prendere di mira una sua caratteristica protetta?"

Le vittime

Le vittime d'incitamento all'odio e di crimini d'odio sono scelte in base alla loro (attribuita) appartenenza ad un gruppo. **Sono particolarmente bersaglio di odio le minoranze e i gruppi emarginati.** Secondo le conoscenze scientifiche, le caratteristiche oggetto di tali attacchi sono prevalentemente l'origine, la lingua, la nazionalità, il sesso, l'orientamento sessuale, le convinzioni politiche, religiose o di altro tipo e l'aspetto fisico (Crime Survey, Statistica criminale di polizia SCP, Ufficio federale di statistica UST).

Le autrici e gli autori di questi reati

Le autrici e gli autori d'incitamento all'odio e di crimini d'odio scelgono la vittima da prendere di mira sulla base di un **pregiudizio.**

I pregiudizi non sono innati, bensì vengono "acquisiti" fin dall'infanzia e dall'adolescenza. A svolgere un ruolo importante in quest'ambito sono anche la propria appartenenza ad un gruppo, le disuguaglianze reali o percepite, l'influenza dei media, ecc.

La pressione del gruppo, la propria insicurezza, la paura e altri fattori possono indurre a superare la soglia d'azione che può sfociare in un reato.

Il reato può essere commesso per **motivi ideologici,** ma può anche essere dettato da ragioni molto personali, come il desiderio di riconoscimento all'interno di un gruppo.

Le autrici e gli autori, che riescono a **sminuire,** discriminare, emarginare o intimidire determinati gruppi attraverso le loro azioni, considerano il loro atto un "successo".

Cosa prevede la legge?

La norma penale “Discriminazione e incitamento all’odio” (art. 261^{bis} CP) **tutela penalmente** le seguenti caratteristiche:

- razza
- religione
- etnia
- orientamento sessuale

L’articolo 261^{bis} CP tutela, oltre alla tranquillità pubblica, anche **la dignità umana e l’uguaglianza di tutte le persone**, indipendentemente dalla loro “razza”, etnia, religione o dal loro orientamento sessuale. Sussiste una violazione della dignità umana quando si colpisce una persona o un gruppo nel **cuore della propria personalità**, ossia quando la/lo si rappresenta come inferiore o le/gli si nega la qualità di essere umano o il diritto di vivere.

Per l’applicabilità è sufficiente attribuire una delle caratteristiche sopracitate alla persona presa di mira. Ciò significa che l’autrice risp. l’autore di questo atto pensa che la persona in questione appartenga a un determinato gruppo. Se ciò



sia effettivamente vero o meno, non è rilevante. La dichiarazione deve inoltre essere pubblica. La regola generale è quindi: le dichiarazioni sono pubbliche se non si verificano in un contesto privato.

In base a quanto contemplato dall'art. 261^{bis} CP, la discriminazione e l'incitamento all'odio sono **reati perseguibili d'ufficio**. Rientrano in questa fattispecie gli atti di rilevanza penale che devono essere perseguiti dalle autorità preposte (ministero pubblico e polizia) non appena queste ultime ne vengono a conoscenza.

La **protezione dalla discriminazione conformemente all'art. 8 della Costituzione federale** va ancora oltre e protegge anche le caratteristiche quali il sesso, l'età, la lingua, la posizione sociale, il modo di vita, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o le menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Anche se queste caratteristiche non sono protette penalmente dall'articolo 261^{bis} CP, esse possono essere prese in considerazione dal tribunale nella commisurazione della pena (art. 47 CP), a condizione che i fatti da giudicare costituiscano un atto di rilevanza penale.

Nell'ambito dei crimini d'odio, esistono alcuni reati che possono anche verificarsi **in combinazione tra loro**. Ecco due esempi:

- reati contro la vita e l'integrità della persona (p. es. aggressioni fisiche, strappare il velo o togliere la kippah dalla testa);
- danneggiamento (p. es. graffiti).

Inoltre, l'articolo 28 del Codice civile (CC) disciplina la protezione della personalità sancita dal diritto civile. Le lesioni della personalità possono essere perseguite non solo in sede penale, ma anche in sede civile. Troverete ulteriori informazioni al riguardo nell'opuscolo della PSC "La propria immagine: tutto ciò che prevede la legge" (www.skppsc.ch → Prodotti → Opuscoli + pieghevoli).

Cosa posso fare?

Chiunque può essere vittima d'incitamento all'odio e di un crimine d'odio. Spetta a tutti noi prevenire questi reati, ovunque e in qualsiasi momento.

Consigli comportamentali destinati alle potenziali vittime

1. **Agite!** Non tollerate l'incitamento all'odio e i crimini d'odio. Per esempio, in risposta ad un messaggio d'odio, dichiarate o scrivete: **“Non sono d'accordo!”**.
2. Raccogliete **documenti giustificativi o prove**: nella vita reale può per esempio trattarsi di foto o video (che non diffonderete, ma che consegnerete alla polizia); nel mondo virtuale (online), salvando o facendo degli screenshot.
3. Utilizzate le **funzioni di segnalazione** sulle piattaforme online: molti fornitori di social media, diverse organizzazioni indipendenti, impegnate nella protezione delle minoranze, e gruppi d'interesse offrono la possibilità di fare segnalazioni. I commenti inneggianti all'odio non devono essere tollerati.
4. Proteggetevi quando siete online, grazie alle specifiche impostazioni sulla **privacy** (troverete informazioni al riguardo in altri opuscoli della PSC sul tema “Internet”: www.skppsc.ch → Temi → Internet).

Consigli comportamentali destinati alle persone informate sui fatti, alle e ai testimoni o agli osservatori e alle osservatrici

1. **Informatevi** e **informate** gli altri sul tema “incitamento all'odio / crimini d'odio” e sulle loro ripercussioni. L'educazione e la sensibilizzazione in materia contribuiscono in modo decisivo alla resilienza sociale contro i crimini d'odio. Questo vale per tutte le fasce d'età: bambini, giovani e adulti.
2. In situazioni di pericolo non volgete lo sguardo altrove, ma **agite** in modo adeguato dando prova di coraggio civile. Troverete informazioni al riguardo nell'opuscolo della PSC “Intervenite! Ecco perché il coraggio civile è tanto importante per la nostra società” (www.skppsc.ch → Prodotti → Opuscoli + pieghevoli).

3. Sostenete le vittime, impegnatevi attivamente contro la discriminazione e date prova di **solidarietà**. Dichiarate o scrivete per esempio: “Nella nostra società non c’è posto per l’odio e la discriminazione!”.
4. Mettetevi attivamente a disposizione come **persone informate sui fatti**.

Avvertimenti destinati a potenziali autrici e autori di questi atti

1. Siate consapevoli del fatto che non tutto ciò che dite o fate è necessariamente legale. Se violate la dignità umana altrui o se la vostra condotta è passibile di una pena, non potete semplicemente appellarvi alla libertà d’espressione. Anche **Internet è uno spazio disciplinato dal diritto**. La polizia è presente anche lì. Siate consapevoli del fatto che il comportamento online non è protetto dall’anonimato.
2. Evitate di assumere qualsiasi comportamento punibile. Prima di compiere qualsiasi azione, **riflettete**: “Altri gruppi di persone come potrebbero interpretare questo atto o questo messaggio? Potrei offendere, discriminare, spaventare qualcuno o interi gruppi di persone?”
3. Se vi rendete conto di **aver esagerato**, porgete le vostre scuse. Se possibile, cercate di rimediare a quanto è accaduto.
4. Volete proteggere voi stessi dalla possibilità di ricevere messaggi d’odio per non essere tentati di diffonderli? Per la vostra protezione, utilizzate i cosiddetti **filtri di protezione dei minori**. Questi filtri possono essere attivati come impostazioni di sicurezza su piattaforme di social media, servizi di streaming o console di gioco per limitare l’accesso a contenuti potenzialmente dannosi. In questo modo, vi imbatterete meno spesso in messaggi d’odio.



Cosa fa la polizia?

Un crimine d'odio si verifica per lo più inaspettatamente e all'improvviso, lasciando alle vittime poco tempo per reagire. Sovente, l'aggressività delle autrici e degli autori e l'effetto sorpresa non consentono di reagire adeguatamente alla situazione. E dato che spesso le vittime temono anche un possibile confronto con l'autrice o l'autore, sono nella maggior parte dei casi sottoposte ad un'enorme pressione psicologica. Questo non deve trattenervi dallo sporgere denuncia. La polizia ne è consapevole e può aiutarvi. Il modo più semplice è sporgere una denuncia verbale recandovi al posto di polizia più vicino. Nell'ambito di un colloquio, il caso verrà esaminato e sarete consigliati/e sull'ulteriore iter da seguire.

Dato che molte vittime temono ancora di non essere prese sul serio dalla polizia e di subire ulteriori discriminazioni, spesso i crimini d'odio non vengono affatto denunciati. Per contrastare questi timori, le e gli agenti di polizia vengono istruiti sempre meglio e sensibilizzati costantemente in materia.

Spesso, le autrici e gli autori di simili atti scelgono in modo mirato le loro "vittime" che percepiscono come più deboli o vulnerabili. Lo shock di essere aggrediti a causa della propria identità può causare una sorta di paralisi emotiva. In alcune circostanze è quindi possibile richiedere un sostegno rivolgendosi al servizio preposto all'aiuto alle vittime. Al momento della denuncia, la polizia vi consiglierà al riguardo.

Informazioni sul procedimento penale

La polizia o le autorità istruttorie chiederanno informazioni sull'intera dinamica dei fatti. Si focalizzeranno in particolare sul movente dell'autrice o dell'autore di questo atto. Potrebbero per esempio porre domande del tipo: "Secondo lei, quale potrebbe essere il movente dell'autrice o dell'autore? A suo avviso, qual era il suo obiettivo?". Se la polizia non dovesse porre domande in tal senso (per esempio perché non viene subito identificata una possibile correlazione), esprimete voi stessi queste riflessioni.

La polizia condurrà delle indagini. Cercherà di stabilire chi ha commesso il reato, come, quando, dove e perché, in modo da poter utilizzare queste informazioni in tribunale. Voi potete fornire il vostro contributo documentando già nel miglior modo possibile l'accaduto e mettendo queste informazioni a disposizione della polizia (cronologia dei fatti, screenshot, informazioni sulle o sui colpevoli, ecc.). Trattate queste informazioni con attenzione. Tenetele per voi fino a quando non sporgete denuncia. Non divulgate nulla pubblicamente. In caso contrario potreste essere perseguibili penalmente.

L'attacco alle caratteristiche personali dell'identità può compromettere gravemente l'autostima e la capacità di agire. Le e gli agenti di polizia incaricati delle indagini ne sono consapevoli e sanno che un (ulteriore) contatto con l'autrice o l'autore di questo atto può essere angosciante.


Altri servizi di consulenza e segnalazione

Desiderate ricevere ulteriori consigli o cercate un servizio di segnalazione su questo tema?

Questo codice QR rimanda alla pagina della PSC con i contatti a cui rivolgervi per chiedere informazioni, consulenza e sostegno.



www.skppsc.ch → Temi → Violenza
→ Incitamento all'odio / crimini d'odio





Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
3001 Berna

www.skppsc.ch

